

**Un aspetto pratico connesso all'applicazione delle procedure
per la PG dettate dalla nuova Parte Sesta/bis del D.L.vo n. 152/06**

**LA NUOVA PRESCRIZIONE ASSEVERATA DELLA PG INTRODOTTA DALLA
LEGGE SUI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE RIGUARDA SOLO LE
CONTRAVVENZIONI PREVISTE DAL D.L.vo n. 152/06 E NON ANCHE
ALTRI REATI AMBIENTALI PREVISTI DA LEGGI DIVERSE**

A cura del Dott. Maurizio Santoloci e della Dott.ssa Valentina Vattani

Tra i vari problemi applicativi che si stanno delineando all'indomani dell'entrata in vigore della nuova Parte Sesta/bis del D.L.vo n. 152/06 - introdotta dalla legge 22 maggio 2015, n. 68 (*"Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"*, G.U. n.122 del 28-5-2015) - va segnalato un possibile aspetto pratico.

Può capitare, infatti, che un'azione illecita nella sua dinamica vada ad integrare più reati diversi in modo contestuale. Si pensi - a titolo di esempio - ad uno smaltimento illecito di rifiuti operato in un'area protetta in mezzo ad un bosco: sussistono in tal caso sia le violazioni in materia di rifiuti contenute nel D.L.vo n. 152/06, sia - in parallelo - le violazioni penali previste dalla normativa sui vincoli paesaggistici/ambientali. Si tratta in ambedue i casi di reati contravvenzionali.

A questo punto dobbiamo chiederci come interviene la nuova disposizione relativa alle prescrizioni asseverate tecnicamente in fattispecie similari. Riguarda ambedue le violazioni, o no? Ed in caso negativo, che fine fa la violazione che non rientra in questa nuova procedura?

Risposta: **la procedura certamente non riguarda ambedue le violazioni, ma solo il reato contravvenzione previsto dal D.L.vo n. 152/06.** Infatti la norma sul punto delimita senza possibilità di equivoci il suo campo di applicazione.

«PARTE SESTA-BIS. - DISCIPLINA SANZIONATORIA DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE.

Art. 318-bis. (Ambito di applicazione)

- 1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. (...)**

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Appare - dunque - chiaro che tutte le altre ipotesi di reati contravvenzionali previsti da altre leggi ambientali non rientrano nell'applicazione di questa nuova procedura.

Dunque, nel caso in cui un'azione illecita nella sua dinamica vada ad integrare più reati diversi in modo contestuale, che fine fa la violazione che non rientra in questa innovazione prevista dalla predetta parte sesta/bis del D.L.vo 152/06?

Risposta: Tali diversi reati seguono naturalmente l'iter ordinario di sempre. Quindi, devono essere denunciati al PM con la classica comunicazione di notizia di reato e perseguiti come sempre è stato fatto fino ad oggi.

Ma attenzione, va rivista bene tutta la procedura perché le cose non sono così semplici e lineari. Leggiamo con attenzione la nuova norma:

*Art. 318-ter. (Prescrizioni). - 1. Allo scopo di **eliminare la contravvenzione accertata**, l'organo di vigilanza, nell'esercizio **delle funzioni di polizia giudiziaria** di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero **la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario**. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.*

2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

3. Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

4. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.

*Art. 318-quater. (Verifica dell'adempimento). - 1. **Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell'articolo 318-ter, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.***

*2. **Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.** Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.*

3. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

Art. 318-quinquies. (Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore). - 1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-ter e 318-quater.

2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo.

Art. 318-sexies. (Sospensione del procedimento penale). - 1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 318-quater, commi 2 e 3, del presente decreto.

2. Nel caso previsto dall'articolo 318-quinquies, comma 1, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato al comma 1 del presente articolo.

3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

Art. 318-septies. (Estinzione del reato). - 1. **La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 318-quater, comma 2.**

2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.

3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'articolo 318-quater, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Art. 318-octies. (Norme di coordinamento e transitorie). - 1. Le norme della presente parte non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima parte”.

Come si vede, l'organo di PG deve comunque inviare una comunicazione di notizia di reato (CNR) al PM, anche se il reato/contravvenzione per il quale si è deciso di procedere con prescrizione asseverata tecnicamente riguarda solamente un'ipotesi prevista dal D.L.vo n. 152/06. Giacché il PM deve esserne in ogni caso informato, per poi seguire il suo *iter*, diverso secondo i casi in cui il soggetto responsabile della violazione ottemperi o non ottemperi alla prescrizione.

Ora, appare logico che in questa comunicazione di notizia di reato la PG, se rileva che - oltre al reato/contravvenzione connesso ad un'ipotesi di cui al D.L.vo n. 152/06 e per il quale si è deciso di procedere con prescrizione asseverata tecnicamente - sussiste anche altro reato (contravvenzione o delitto) previsto però da altra normativa ambientale, deve logicamente ricomprendere anche tale reato in detta CNR.

Anzi, a nostro modesto avviso, si presenta la necessità di procedere ad una rinnovata schematizzazione delle comunicazioni di notizie di reato in tali casi. Sarebbe - infatti - opportuno ben evidenziare all'attenzione del PM sia la parte dei reati che riguardano la procedura asseverata, sia la parte di reati totalmente diversa che riguarda le altre leggi ambientali.

Si potrebbe pensare di produrre - da oggi in poi - una comunicazione di notizia di reato bifasica, composta di due parti distinte - anche graficamente - laddove nella prima parte si evidenzierà il reato previsto dal D.L.vo. 152/06 (che va incontro alla procedura di prescrizione asseverata tecnicamente), mentre nella seconda parte (ben distinta) si procederà - invece - ad illustrare i reati previsti dalle diverse leggi ambientali, per i quali si dovrà procedere con il rito ordinario.

Riteniamo che il pubblico ministero - per forza di cose - dovrà operare uno stralcio tra le due parti della comunicazione di notizia di reato. E dunque, mentre andrà a sospendere quella parte che riguarda i reati ricompresi nel D.L.vo n. 152/06 e per i quali è stata attivata la procedura *ex art. 318ter* e ss., viceversa, per quanto riguarda i reati connessi a leggi diverse, certamente dovrà procedere in via ordinaria.

Non ci appare, invece, realisticamente ipotizzabile che il PM - in tali ipotesi - possa sospendere tutta la comunicazione di reato, perché giungeremmo al paradosso di creare un vantaggio ingiustificato per il contravventore, in quanto gli altri reati non previsti nella procedura della parte sesta-bis del D.L.vo n. 152/06 godrebbero di un margine prescrizione totalmente ingiustificato e ingiustificabile. In altre parole, si favorirebbe il contravventore creandogli una facilitazione per la prescrizione di tali reati estranei all'applicazione della nuova procedura. Considerando che l'arco temporale concesso dalla nuova disciplina è particolarmente generoso, perché facendo i calcoli con il pallottoliere potremmo arrivare a quasi un anno di tempistiche di attesa (anche a vuoto, se poi la prescrizione non viene osservata...), è logico che gli altri reati non previsti in tale procedura - che si estinguono comunque in tempi brevi - andrebbero a godere gratis di un azzeramento della loro prescrizione regalata per circa un anno...

Va anche considerata l'ipotesi che il contravventore non ottemperi alla prescrizione e - dunque - si debba procedere a suo carico anche per i reati previsti dal D.L.vo n. 152/06. Sarebbe a maggior ragione ingiustificato aver regalato una lauta prescrizione agli altri reati connessi alle norme diverse.

Appare peraltro del tutto fantasiosa l'ipotesi di poter estinguere - per una specie di proprietà transitiva - i reati previsti dalle altre norme, laddove il contravventore alla fine della procedura asseverata tecnicamente ottemperi alla prescrizione. Le due procedure, infatti, sono diverse. Non avrebbe alcun senso né logico, né procedurale, né sostanziale pensare di poter estinguere gli altri reati (ad esempio in materia urbanistica, edilizia, paesaggistica, di salute pubblica etc.) semplicemente per il fatto che il reato/contravvenzione previsto nel D.L.vo n.152/06 è stato poi è indirizzato verso la procedura di estinzione. Tale ipotesi di estinzione - come abbiamo visto - vale solo per le ipotesi contravvenzionali del D.L.vo n. 152/06 e non per tutte le altre leggi ambientali diverse.

È poi appena il caso di segnalare il fatto che l'estinzione dell'eventuale reato/contravvenzione del D.L.vo n. 152/06 non è un'assoluzione, ma è comunque qualcosa di diverso: è una estinzione del reato che in ogni caso presuppone una responsabilità del soggetto, il quale non viene assolto o prosciolto nel merito... Anche per questo motivo sarebbe veramente fantasiosa l'idea di poter trasmettere al reato previsto in altra legge ambientale una specie di propagazione di un'ipotesi di assoluzione che non esiste.

Quindi tale questione ha la sua importanza, e questo certamente è un nuovo onere sul quale prestare molta attenzione da parte la polizia giudiziaria, ma anche da parte delle magistrature requirenti e giudicanti.

Maurizio Santoloci e Valentina Vattani

Publicato il 2 settembre 2015